



Newsletter n. 5/2020

**DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”**  
**TRASFORMAZIONE DELLE DTA IN CREDITI D’IMPOSTA**

L’art. 55 del D.L. n. 18 del 16 marzo 2020, c.d. “Cura Italia”, rubricato “*Misure di sostegno finanziario alle imprese*”, sostituisce integralmente l’art. 44-*bis*, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58), ampliando la possibilità di trasformare in **credito d’imposta** una quota di attività per imposte anticipate riferite a **perdite fiscali ed eccedenze ACE** (le imposte differite attive trasformabili, c.d. “DTA”), in proporzione al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi<sup>1</sup>. La norma consente di trasformare una mancata o ridotta entrata in una ridotta uscita fiscale. Aumentando così la disponibilità di cassa. La norma soccorre l’esigenza di liquidità delle imprese.

\* \* \*

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite a:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione, ai sensi dell’art. 84 del T.u.i.r.;
- eccedenze ACE<sup>2</sup> non ancora dedotte né fruitive tramite credito d’imposta alla data della cessione.

Ai fini del nuovo art. 44-*bis*, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.

La coerenza del sistema è preservata, in base al principio *electa una via non datur recursus ad alteram*: a fronte di tale anticipazione fiscale, viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione.

<sup>1</sup> La portata del precedente art. 44-*bis* era limitata alle aggregazioni di società, non dissestate o insolventi, aventi sede legale, alla data del 1° gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti più società. E contemplava un limite di conversione fino a 500 milioni di euro.

<sup>2</sup> Ossia, l’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, D.L. 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214).

STUDI  
COLLEGATI  
LINKED LAW  
FIRMS

ARGENTINA  
*Buenos Aires  
Cordoba  
Mendoza  
Rosario  
Salta*

AUSTRIA  
*Wien*

BRAZIL  
*São Paulo  
Rio de Janeiro*

CHILE  
*Santiago de Chile*

CHINA  
*Beijing  
Shanghai*

COLOMBIA  
*Bogotá*

CZECH  
REPUBLIC  
*Prague*

ECUADOR  
*Quito*

GREECE  
*Athens*

INDIA  
*Mumbai  
New Delhi*

IRELAND

MÉJICO  
*Ciudad de Méjico*

PANAMA  
*Ciudad de Panama*

PERÙ  
*Lima*

POLAND  
*Warszawa*

UNITED  
KINGDOM  
*London*

SWITZERLAND  
*Bern  
Zurich*

UKRAINA

URUGUAY  
*Montevideo*

VENEZUELA  
*Caracas*



### **Limiti di trasformabilità delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE.**

Le perdite fiscali e le eccedenze ACE possono essere trasformati fino al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. E tali crediti possono essere considerati fino al valore nominale di 2 miliardi di euro, che comprende tutti i crediti ceduti entro il 31 dicembre 2020.

Il riferimento è al valore nominale, il prezzo effettivo della cessione non rileva.

Volendo esemplificare: se una società di capitali cedesse crediti nominali per 1 milione di euro, potrebbe trasformare in credito d'imposta una quota di DTA riferibile a 200 mila euro di perdite ed eccedenze ACE, equivalente a Ires 48 mila euro (con l'attuale aliquota del 24%). Per 10 milioni di euro, il risultato sarebbe equivalente a 480 mila euro.

Le perdite sono trasformabili al lordo dei proventi esenti dall'imposta (anche delle plusvalenze da cessione di partecipazioni).

Le attività per imposte anticipate riferibili alle suddette perdite fiscali ed eccedenze ACE sono trasformabili anche se non iscritte in bilancio. *“Ad esempio per non superamento del probability test, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti”* (Relazione illustrativa). Il riferimento è allo IAS n. 12.

### **Condizioni di ammissibilità.**

Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al beneficio le società<sup>3</sup> per le quali non sia stato accertato il rischio o lo stato di dissesto, né lo stato di insolvenza.

La norma si riferisce indistintamente alle società. In via interpretativa è dato però escluderne le società di persone: il principio di tassazione per trasparenza impedisce alle società di persone il riporto delle perdite fiscali in avanti.

Sotto il profilo oggettivo, il beneficio presuppone che persistano eccedenze di perdite fiscali ed eccedenze ACE non dedotte, né fruite al tempo della cessione del credito. Ne deriva che l'art. 44-*bis* si riferisce alle sole DTA di “tipo 2”: a cui cioè non corrisponde un effettivo pagamento di imposte, in quanto le DTA eccedano (appunto) le imposte versate nello stesso periodo. Per converso, le DTA di “tipo 1” sono incompatibili con la norma (essendo integralmente assorbite dalle imposte versate nello stesso periodo, esse hanno già portato un effettivo pagamento di imposte).

A conferma di ciò, l'art. 44-*bis* subordina il beneficio alla previa opzione (*ex art.* 11, comma 1,

---

<sup>3</sup>.Soluzione che sarebbe coerente con la disciplina dell'Utilizzo del credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate di cui all'art. 2, commi da 55 a 59, 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10. Tale disciplina si riferisce ai soli soggetti Ires, con esclusione delle società di persone e delle ditte individuali (cfr. Con Ris. n. 94/E del 22 settembre 2011).



D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito in L. 30 giugno 2016, n. 119) per mantenere la trasformazione in credito d'imposta delle “attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (cosiddette DTA di tipo 2)” (Circ. n. 32/E del 22 luglio 2016).

L'esercizio dell'opzione<sup>4</sup> comporta il cumulo delle DTA trasformabili e di quelle trasformate nell'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al citato art. 11 del D.L. 2016, n. 59.

### Utilizzo del credito d'imposta.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione possono essere

- utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione *ex art. 17*, D.L.vo 9 luglio 1997, n. 241;
- ceduti *ex art. 43-bis*, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- chiesti a rimborso.

Non producono interessi e non concorrono a formare il reddito d'impresa né l'imponibile IRAP.

Si pone invece una questione circa il momento di fruibilità del beneficio:

- il credito deteriorato deve essere ceduto entro il 31 dicembre 2020 (comma 1);
- il credito d'imposta nasce alla data di efficacia della cessione del credito deteriorato (comma 1);
- a decorrere dalla data di efficacia della cessione del credito deteriorato, cade specularmente la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa le perdite fiscali pregresse e le eccedenze ACE;
- l'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione del credito (comma 3), quindi entro il 31 dicembre 2020;
- l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione (comma 3), cioè dall'esercizio 2021.

Ne risulta che il credito d'imposta nasce ed è utilizzabile già nel 2020 (pensare che il suo utilizzo “slitti” al 2021 contraddirebbe la *ratio* emergenziale della norma). L'opzione opera invece a fini dichiarativi. E la dichiarazione per l'anno 2020 avviene, appunto, nel 2021. Conferma viene dal comma 2 dell'art. 44-*bis*: i crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi.

---

<sup>4</sup> Ora, il comma 2 dell'art. 11 lega l'opzione al versamento di un canone annuo, pari all' 1,5% della differenza tra le attività per imposte anticipate e le imposte versate nell'esercizio precedente, che è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. L'art. 44-*bis* richiama espressamente l'opzione, non anche il canone. Ci si può allora interrogare sulla debenza del canone. La Relazione illustrativa all'art. 11, D.L. 2016, n. 59, chiarisce che la Commissione europea “*ha richiesto che la trasformabilità in credito d'imposta della quota di DTA qualificate cui non corrisponde un effettivo pagamento anticipato di imposte (cosiddetto DTA di tipo 2) sia garantita solo qualora venga corrisposto un canone su tali DTA*”. Il canone serve dunque a superare le criticità “*sotto il profilo della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, della convertibilità in crediti d'imposta delle imposte anticipate (deferred tax asset-DTA)*”. Questione di compatibilità che sussiste anche per l'art. 44-*bis* in esame. Ciò farebbe propendere per la debenza del canone, salvo ritenere che sia superato dal “*quadro temporaneo sugli aiuti di Stato*” approvato il 19 marzo dalla stessa Commissione Europea (o da eventuali nuovi provvedimenti dello stesso tenore).



### **Il gruppo di società.**

Il nuovo art. 44-*bis*, detta una disciplina specifica per i gruppi di società.

Sono escluse dal beneficio le cessioni infragruppo di crediti deteriorati, per la chiara ragione di prevenire pianificazioni fiscali.

Il valore nominale dei crediti deteriorati che vengono ceduti *extragruppo* viene determinato come se il gruppo di società fosse un soggetto unico: “*Il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo*” (Relazione illustrativa).

Il credito d'imposta è compensabile, rimborsabile e cedibile *ex art. 43-ter*, D.P.R. 1973, n. 602.

*a cura di*

*Bruno Nichetti*